

QUESITO

ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati

OGGETTO: 7 – effetti ai fini penali

Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria da parte dell'Agenzia delle entrate (art. 5 quater, comma 3, DL 167/90)

QUESITO: Quando opera?

SOLUZIONE PROPOSTA: L'obbligo di comunicazione all'Autorità giudiziaria da parte dell'agenzia sussiste solo nel caso in cui sia stata preventivamente fatta una denuncia per fatti penalmente rilevanti.

RISPOSTA Direzione regionale

La presentazione di un'istanza di voluntary disclosure avvia, in modo naturale, una rete di rapporti molto stretta l'Agenzia delle Entrate e l'autorità giudiziaria.

Pertanto, in aggiunta all'ordinaria comunicazione di reato ex art. 331 cpp da effettuare a seguito della rilevazione di un reato penale, risulta atto dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate eseguire le seguenti comunicazioni:

- indicazione dei nominativi che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria al fine di avere conoscenza dell'esistenza di cause di inammissibilità di natura penale che precludono l'accesso alla procedura di emersione volontaria;
- in applicazione dell'art. 5-quater, comma 3, del dl 167/1990 “*entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b)*”, ovvero ai fini dell'esclusione della punibilità per i reati individuati dalla norma;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 septies Legge n. 186/2014, le Direzioni provinciali comunicheranno i nominativi dei soggetti che nell'ambito della procedura hanno esibito o trasmesso atti o documenti falsi, ovvero hanno fornito dati e notizie non rispondenti al vero, per le consequenziali determinazioni di spettanza dell'Autorità giudiziaria;
- permane, in ogni caso, l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di denunciare all'Autorità giudiziaria, ex art. 331 c.p.p., ogni altro reato intercettato nello svolgimento dell'istruttoria relativa alle richieste di voluntary disclosure.